

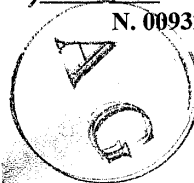
Diritti di copia assolti
per € 12,40.....

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

Ciull Siro 02

COPIA

N. 1861/M REG.PROV.COLL.
N. 00932/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Araba Fenice S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Falce, con domicilio eletto presso Raffaele Falce in Salerno, via E. Caterina, 28;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso Beatrice Dell'Isola Avv. * . * in Salerno, via A.Salernitana,3 Avv.Reg.; Giunta Regionale della Campania - Agc Sviluppo Economico - Napoli, U.T.G. - Prefettura di Napoli; Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Fioramonti, con domicilio eletto presso Guglielmo Fioramonti Avv. in Salerno, c.so Garibaldi,164 c/o

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0988343 29/12/2011 12,32

Mittente : T.A.R. CAMPANIA - SALERNO

Assegnatario : Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti Produt...

N. 00932/2009 REG.RIC.



Pagina 1 di 8

Rosapepe;

nei confronti di

Fin Turismo Srl - Napoli;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto,
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallo, con domicilio eletto
presso Michele Gallo in Salerno, via F.P.Volpe,36 c/o di Sirio;

per l'annullamento:

quanto al ricorso principale : della nota 27 settembre 2009 con la
quale il Dirigente del Settore aiuti alle imprese ha illustrato le
motivazioni tecniche che sono alla base dell'inammissibilità della
domanda della ricorrente di concessione dei benefici ex art. 5 L. reg.
Campania n. 12/2007, richiamando per la relationem le proprie
precedenti note dell'11 febbraio e dell'11 marzo 2009 mai
comunicate alla ricorrente e da questa solo successivamente
conosciute nonché, per quanto occorra, degli atti presupposti
connessi e conseguenti,

quanto ai motivi aggiunti, del decreto dirigenziale 23 marzo 2010 n.
184 con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di
agevolazioni presentata dalla ricorrente e degli atti presupposti,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di
Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A.;



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

-Considerato che l'avviso pubblico 15 aprile 2008 n. 198 prevede che la domanda di ammissione alle agevolazioni ex L. reg. n. 12/2007 avrebbe dovuto avvenire, pena l'esclusione, per via telematica e tale previsione è ripetuta dall'art. 12 del disciplinare;

-Constatato, in particolare, che le previsioni della lex specialis della procedura, non contengono ulteriori specificazioni a pena di esclusione in ordine alla modalità di invio dell'istanza e della documentazione,

-Preso atto che il dott. Vincenzo Baldassarre, nominato commissario ad acta dal Prefetto di Napoli al fine di dare esecuzione all'ordinanza della Sezione n. 257/2010, - a seguito di accesso presso gli Uffici regionali e in contraddittorio con i funzionari responsabili del procedimento e con i rappresentanti delle altre parti del giudizio - ha constatato che la domanda della ricorrente, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'istituto intermediario, è stata inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata <innovazione#pec.regione.campania.it ed è pervenuta a tale



indirizzo in data 4 novembre 2008 e, pertanto, prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2008,

-Rilevato che, come pure constatato dal Commissario ad acta, la medesima domanda unitamente a tutta la documentazione allegata è stata caricata in data 4 novembre 2008 anche sul sistema informatico dipartimentale (SIS) della Regione Campania,

-Ribadito che, come già evidenziato dalla Sezione con l'ordinanza cautelare n. 590/2010, <la richiesta di acquisizione della documentazione antimafia inviata al Prefetto di Salerno risulta trasmessa alla Regione Campania con l'allegazione della ricevuta della raccomandata in data 3 novembre 2008>,

-Constatato che la dott.ssa Ciullo, rappresentante dell'Amministrazione regionale, ha confermato che la domanda ed i relativi allegati sono tuttora presenti nel server della Regione,

-Ribadito che la lex specialis della procedura non contiene disposizioni che sanzionino addirittura con l'esclusione le, tanto enfatizzate dalla difesa dell'Amministrazione resistente, <irregolarità> in cui l'Istituto di credito intermediario sarebbe incorso,

-Considerato insomma che, per quanto risulta dalla relazione del verificatore, l'Amministrazione ha fin dall'inizio avuto (ed ha tuttora) la concreta disponibilità della domanda e della documentazione alle quali può accedere, come infatti avvenuto, sia pure ricorrendo una procedura di accesso diversa da quella ordinariamente utilizzata dai



suoi funzionari,

-Ritenuto che, pertanto, nulla ha effettivamente impedito e attualmente impedisce l'esame nel merito della domanda della ricorrente,

-Ribadito, in via più generale, che, come la giurisprudenza ha più volte evidenziato sia pure con riferimento alle procedure di gara, quando il soggetto partecipante ad un procedimento sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la "lex specialis" non preveda espressamente la pena dell'esclusione in relazione alla mancata osservanza di specifiche prescrizioni sulle modalità di presentazione della domanda, l'eventuale inosservanza di uno di tali elementi, se non è oggettivamente impeditivo dell'esame nel merito, non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla normativa di riferimento, ricorrendo un'ipotesi di mero formalismo come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o - si ripete - della lex specialis, a fondare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative (cfr. Consiglio Stato sez. V 9 novembre 2010 n. 7967);

-Ritenuto che effettivamente le deduzioni espresse dal dirigenti regionali con la nota esplicativa del 13 giugno 2011 costituiscono una motivazione <nuova e postuma> dei provvedimenti impugnati, in quanto tale inammissibile;

-Rilevato che tali deduzioni sono comunque non pertinenti in quanto non lasciano comprendere, da una parte, in qual modo la parte ricorrente abbia violato il codice dell'amministrazione digitale, atteso



che la sua domanda è stata inviata all'indirizzo mail della Regione e risulta ancora presente nel sistema informatico dipartimentale, e, dall'altra parte, quale rilevanza possa avere nella fattispecie la normativa in materia di protezione dei dati personali, considerato che la parte ricorrente chiede solo che siano esaminati e valutati i <propri dati> che essa stessa ha spontaneamente posto a disposizione dell'Amministrazione;

-Considerato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa resistente, la parte ricorrente ha indubbiamente interesse alla decisione del ricorso ed all'annullamento degli atti impugnati in quanto da ciò consegue la rinnovazione per quanto la interessa del procedimento e l'esame nel merito della domanda,

-Constatato che, pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione della normativa regolante la procedura nonché per eccesso di potere sotto i profili dell'errore nei presupposti, dell'inadeguatezza della motivazione e dell'irragionevolezza,

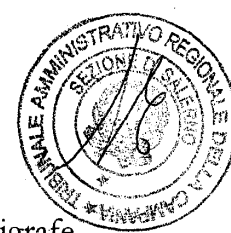
-Ritenuto che il compenso, liquidato nella misura indicata in dispositivo, spettante ai due Commissari ad acta debba essere posto a carico dell'Amministrazione regionale soccombente,

-Ritenuto altresì che le spese del giudizio, ricorrendone giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

18
6



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla tutti gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione dovrà adottare a seguito dell'esame nel merito della domanda della parte ricorrente.

Spese compensate.

Pone a carico dell'Amministrazione regionale il compenso spettante ai Commissari ad acta che liquida in € 1500 (millecinquecento) per il dott. Vincenzo Baldassarre e conferma in € 500 (cinquecento) per la dott. Simonetta Calcaterra.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

19 NOV. 2011

IL DIRIGENTE

Dott. Felice Della Monica

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE DI SALERNO

E copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge.

Sono fogli 4 (quattro)
Salerno, 02 DIC. 2011

Trucce Scer
Salerno



Ad istanza come in atto

to sottoscritto ufficiale giudiziario dell' ufficio Nap della Co.
li Appello di Salerno

lo notificate e dato copia dell'atto al

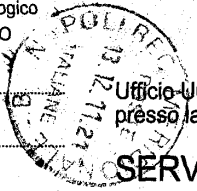
Giunta Regionale della Campania - AGC Sviluppo
Economico, Area 12, in persona del dirigente del
settor p.t. di. Filippo Diasco - Curio Direzione
Isola AG 80143 Napoli

27065	
Cassa	€.
Dritti	€.
Trasferita	€.
TOTALE €.	
10% dell'importo di trasferita	€.
Suono postale	€.
TOTALE €.	1226
06 DIC. 2011	

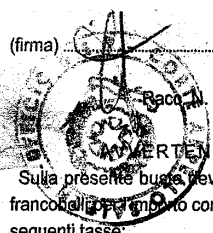
A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN PLICO RACCOMANDATO CON A.R. dall'UFFICIO di SALERNO C.P.	
-9 DIC. 2011	
Salerno, 11	
CORTE D'APPELLO DI SALERNO L'UFFICIALE GIUDIZIARIO C1 - CONZA S. ANTONIETTA -	

N. 27065 del cronologico
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

POSTE ITALIANE
Tariffa atti giudiziari - tassa e diritti pagati
Aut. n. DC/DCI/10415/2001 del 22/06/2001

(firma)  Ufficio Unico
presso la Corte d'Appello di Salerno

**SERVIZIO NOTIFICAZIONE
ATTI GIUDIZIARI**

 **AVVERTENZE**
Sulla presente busta devono applicarsi
francobolli per il costo complessivo delle
seguenti tasse:

1. Francatura e raccomandazione del piego;
2. Francatura e raccomandazione dell'avviso
di ricevimento.

La presente raccomandata deve descriversi
sul foglio n. 1-A. Deve consegnarsi
possibilmente al destinatario. Se questi è
assente può essere consegnata ad uno di
famiglia od a persona addetta alla casa od
a servizio del destinatario.
di persona sana di mente
di quattordici anni.

*Giunta Nazionale delle Campioni
AGC Sviluppo Economico - Area 12*

*in persona sul dir. p.l. dr. Filippo Biasco
Centro Dirigenziale - Isola IG*

80143

NXP0C1

AG
6460211 (E-VIC17)
EP081MEP000 - SH



76465635265-2